

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

N. 402 del 2.08.2002

OGGETTO: CONSUMO SUL POSTO DI GENERI ALIMENTARI DA PARTE DEGLI ESERCIZI DI VICINATO DI CUI ALL'ART.7 - COMMA 3 -DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 114/98 – INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI EFFETTUAZIONE.

Il sindaco

Su proposta dell'Assessore al Commercio, Claudio Montaldo,

Premesso

- che la legge 25.8.1991, n. 287, recante “aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi” disciplina le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- che l'art. 1 della sopra citata legge 287/91 stabilisce che per “somministrazione al pubblico di alimenti e bevande” deve intendersi la vendita per il consumo sul posto che comprendente tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie, aperta al pubblico, all'uopo attrezzati;
- che il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande è sottoposto a limiti numerici legati all'applicazione di appositi criteri e parametri come stabilito dai commi 1 e 4 dell'art. 3 della citata legge.

Visto l'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, che, fermi restando i requisiti igienico-sanitari, consente, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'art. 4 della legge 25.3.1997, n. 77, il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati;

Viste le richieste pervenute dagli operatori commerciali svolgenti attività di vendita al pubblico dei generi alimentari di cui al citato art. 4 della legge 77/97, e delle relative Associazioni di categoria, poter ottenere chiarimenti in ordine alle modalità atte a consentire il “consumo immediato” sul posto ed i confini entro i quali svolgere tale attività senza ricadere nella somministrazioni di alimenti e bevande, come individuata dalla legge 287/91, per la quale occorre apposita autorizzazione;

Ritenuto opportuno, in assenza di chiarimenti e di specifiche disposizioni al riguardo, individuare le caratteristiche di tale “consumo immediato” al fine di dare certezza operativa a coloro che intendano svolgere tale forma di vendita evitando, nel contempo, sconfinamenti dell’attività in violazione alla disciplina dello specifico settore della somministrazione di alimenti e bevande;

Richiesto alla commissione comunale per i pubblici esercizi, prevista dall’art. 6 dalla legge 287/91, che costituisce il supporto tecnico della civica amministrazione in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, un autorevole parere in ordine alle possibili modalità di effettuazione del “consumo sul posto” che non configurino l’attività di somministrazione e che, nel contempo, consentano il consumo degli alimenti con un minimo di agio ed in adeguate condizioni igienico sanitarie;

Visto che la commissione in argomento, nella seduta del 16.05.02 ha individuato gli elementi ritenuti idonei alla corretta connotazione del consumo sul posto come sotto indicato:

- il consumo deve avvenire esclusivamente all’interno degli spazi destinati all’attività di vendita che deve conservare le caratteristiche strutturali tipiche degli esercizi di vendita al minuto di generi alimentari, previo adeguamento ai requisiti igienico sanitari previsti dalla U.S.L.;
- è escluso l’utilizzo di ambienti appositamente destinati al consumo ed attrezzati, al chiuso o all’aperto, in spazi di pertinenza o comunque a disposizione (sale da pranzo, giardini o dehors), così come è da escludersi l’uso di tavoli, sedie, sgabelli e la fornitura di piatti, bicchieri e posate non a perdere nonché il relativo servizio al tavolo da parte di personale apposito;
- è consentito l’utilizzo di mensole predisposte lungo le pareti del locale, senza sedie né sgabelli, il consumatore ritirerà direttamente dal banco di vendita gli alimenti pronti per il consumo, inseriti in contenitore a perdere idoneo alla vendita da asporto, con possibilità di fornitura di posate, tovagliolo e bicchiere a perdere ed eventualmente di bevanda in confezione originale;

Ravvisata l’opportunità di precisare per un’ulteriore netta differenziazione del consumo immediato degli alimenti dalla somministrazione che non potranno essere svolte attività di preparazione di bevande (caffè, the, frullate, ecc.) e di trattamento, al momento della vendita, degli alimenti (condimento di insalate o similari);

Acquisite da parte della azienda U.S.L. 3 Genovese – U.O Igiene degli alimenti e della Nutrizione, le indicazioni dei requisiti igienico-sanitari ritenuti necessari per il consumo sul posto, individuate nella nota 5660 del 15.05.02 e precisamente:

- le mensole, od altri dispositivi di supporto al consumo, dovranno essere di materiale idoneo, liscio lavabile e disinfettabile;

- le pareti retrostanti alle mensole dovranno essere rivestite fino all'altezza di metri due in materiale adatto, liscio lavabile e disinfettabile;
- la zona destinata al consumo dovrà essere mantenuta sgombra, in idonee condizioni di pulizia, e dotata di contenitori di rifiuti provvisti di coperchio con dispositivi di apertura non manuale;
- le stoviglie fornite dovranno essere esclusivamente di tipo monouso;
- per la detersione delle mani dei consumatori potranno essere messe a disposizione dei consumatori salviette monouso;

Ritenuto di recepire le proposte formulate dalla Commissione Comunale per i Pubblici Esercizi ed i requisiti igienico-sanitari individuati dall'azienda U.S.L. 3 Genovese.

Ritenuto inoltre che, trattandosi di esercizi già in possesso dell'autorizzazione sanitaria prevista dall'art. 2 della legge 30.04.62 n. 283, l'adeguamento della stessa, possa avvenire con le stesse modalità già introdotte per la somministrazione dei generi di gastronomia di cui al provvedimento del sindaco n. 621/97 mediante dichiarazione del possesso dei previsti requisiti igienico-sanitari nonché di conoscenza delle specifiche modalità di effettuazione, sotto forma di denuncia di inizio dell'attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 da presentare all'ufficio comunale d'igiene, mediante utilizzo di modulistica apposita;

Acquisiti il parere favorevole del Segretario Generale ai sensi dell'Ordinanza del Sindaco n. 247 del 19.5.97;

DISPONE

- 1) Gli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei generi di cui all'art. 4 della legge 25.03.97 n. 77 (servizi sostitutivi di mensa) nonché in possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30.04.62 n. 283 per la produzione, preparazione e vendita al pubblico di generi alimentari, che intendano avvalersi della facoltà introdotta all'art. 7 comma 3 del decreto legislativo 114/98, che consente il consumo immediato dei medesimi, dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) Il consumo deve avvenire esclusivamente all'interno degli spazi destinati all'attività di vendita che deve conservare le caratteristiche strutturali tipiche degli esercizi di vendita al minuto di generi alimentari previo adeguamento ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla U.S.L. dettagliatamente indicati in premessa;
 - b) è escluso:

- l'utilizzo di ambienti appositamente destinati al consumo ed attrezzati, al chiuso o all'aperto, in spazi di pertinenza o comunque a disposizione (sale da pranzo, giardini o dehors);
- l'uso di tavoli, sedie, sgabelli;
- la fornitura di piatti, bicchieri e posate non a perdere;
- qualsiasi forma di servizio da parte del titolare dell'esercizio di vicinato o da parte del personale dipendente;
- qualsiasi attività di preparazione di bevande (caffè, the, frullate ecc.) e di trattamento dei generi alimentari (condimento e/o preparazione, al momento della vendita, di insalate, panini ecc.);

c) è consentito:

- l'utilizzo di mensole predisposte lungo le pareti del locale, senza sedie né sgabelli;
- il ritiro, da parte del consumatore, direttamente al banco di vendita degli alimenti pronti per il consumo immediato, inseriti in contenitore a perdere idoneo alla vendita da asporto;
- la fornitura di posate, tovagliolo e bicchiere a perdere;
- la fornitura di bevande in confezione originale;

- 2) il possesso dei previsti requisiti igienico sanitari, indicati in premessa, sarà dichiarato dall'esercente, con le modalità previste dall'art. 19 della legge 241/90 mediante denuncia di inizio dell'attività redatta sul modulo allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, da presentare all'Ufficio Comunale d'Igiene, che ne provvederà l'inoltro all'U.S.L. per i controlli di competenza;
- 3) il consumo sul posto in difformità alle sopra citate prescrizioni configura la somministrazione di alimenti e bevande, come tale, passibile delle sanzioni previste dall'art. 10 della legge 25.8.91 n. 287 per l'esercizio di attività sprovvista di autorizzazione.

Al Signor Sindaco
U.O. Igiene
Ufficio Annonaria/Veterinaria
Via Garibaldi 9
16124 Genova

Il sottoscritto
nato a Provincia di il
residente in Provincia di
Via CAP
Tel. in qualità di
della Ditta
con sede legale in
avente: partita I.V.A.
Codice Fiscale
già in possesso dell'Autorizzazione Amministrativa n° del
valida per l'attività
o della comunicazione del per l'apertura di
esercizio commercio al dettaglio di vicinato – settore alimentare – e dell'Autorizzazione Sanitaria
n° del
rilasciate per i locali siti in Genova, CAP
in Via n°
Con riferimento alla possibilità di consentire il consumo immediato sul posto di cui all'art. 7 –
comma 3 del D.Lgs 114/98 con le modalità previste dal provvedimento del Sindaco n.
..... del
sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che il locale è stato adeguato ai requisiti igienico-sanitari previsti dall'U.S.L., ovvero:

1)	Le mensole di supporto al consumo sono di materiale idoneo, liscio lavabile e disinfettabile;
2)	Le pareti retrostanti alle mensole sono rivestite fino all'altezza di metri 2 di materiale adatto, liscio, lavabile e disinfettabile;
3)	La zona destinata al consumo è mantenuta sgombra, in idonee condizioni di pulizia e dotata di contenitori di rifiuti provvisti di coperchi o con dispositivi di apertura non manuale;
4)	Le stoviglie fornite sono esclusivamente monouso;
5)	Sono disponibili salviette monouso per la detersione delle mani dei consumatori;

DICHIARA

di essere inoltre a conoscenza;

6)	che il consumo deve avvenire esclusivamente all'interno degli spazi destinati all'attività di vendita che deve conservare le caratteristiche strutturali tipiche degli esercizi di vendita al minuto di generi alimentari;
----	--

<p>7) <u>che è escluso:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - l'utilizzo di ambienti appositamente destinati al consumo ed attrezzati al chiuso o all'aperto, in spazi di pertinenza o comunque a disposizione (sale da pranzo, giardini o dehors); - l'uso di tavoli, sedie, sgabelli; - la fornitura di piatti, bicchieri e posate non a perdere; - qualsiasi forma di servizio da parte del titolare dell'esercizio di vicinato o da parte del personale dipendente; - qualsiasi attività di preparazione di bevande (caffè, the, frullate ecc) e di trattamento dei generi alimentari al momento della vendita (condimento e/o preparazioni diverse: insalate ecc.)
<p>8) <u>che è consentito:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - l'utilizzo di mensole predisposte lungo le pareti del locale, senza sedie né sgabelli; - il ritiro, da parte del consumatore, direttamente al banco di vendita degli alimenti pronti per il consumo immediato, inseriti in contenitore a perdere idoneo alla vendita da asporto; - la fornitura di posate, tovagliolo e bicchiere a perdere; - la fornitura di bevande in confezione originale;
<p>9) che il consumo sul posto in difformità alle sopra indicate prescrizioni configura la somministrazione di alimenti e bevande, come tale passibile delle sanzioni previste dall'art. 10 della legge 25.8.91 n. 287 per esercizio di attività sprovvista di autorizzazione.</p>

Premesso quanto sopra

DENUNCIA

di dare inizio al consumo sul posto previsto dall'art. 7 – comma 3, del D.lgs 114/98 dei generi alimentari di propria produzione.

Genova,

In fede

(Firma)

.....

N.B. Qualora l'istanza non venga sottoscritta in presenza della persona incaricata del ritiro dovrà essere allegata copia fotostatica (avanti e dietro) di documento di identità in corso di validità.